



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

GLI UNIVERSI PARTICOLARI

Città e territori dal medioevo all'età moderna

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/II

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

GLI UNIVERSI PARTICOLARI

Città e territori dal medioevo all'età moderna

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini

Firenze University Press

2014

Gli statuti di Carpi tra storia e storiografia*

di Roberta Braccia

Questo titolo vuole evocare quello utilizzato da Mario Ascheri per la sua relazione al convegno “statutario” ferrarese del 2000, importante evento durante il quale egli invitò gli studiosi a riflettere sulla «trascuratissima consuetudine», elemento imprescindibile per comprendere appieno la “vitalità” di ogni singolo statuto¹.

Ho ripensato a questo e ai molti suggerimenti di Ascheri in materia di statuti in numerose circostanze, compresa una ricerca sugli statuti di Carpi, oggetto del mio contributo. Si tratta di una scelta determinata dal fatto che, pur essendo già stati presi in considerazione per studi di storia economica e sociale, gli statuti carpigiani sono ancora in attesa di un’analisi approfondita di taglio eminentemente storico-giuridico, che tenga conto dei risultati conseguiti dalla storiografia statutaria recente, *in primis* il *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*².

Vale tuttavia la pena ripercorrere gli esiti raggiunti dalla storiografia statutaria carpigiana più risalente, in quanto emblematica espressione dei diversi atteggiamenti assunti dalla storiografia giuridica italiana tra Otto e Novecento³. Come è noto, complice lo spirito risorgimentale, già negli anni immediatamente precedenti l’Unità d’Italia l’interesse per gli statuti comunali coinvolse sia la comunità scientifica sia i cultori di storia locale, un’attenzione che si tradusse in una serie di iniziative dirette soprattutto alla ricerca, all’edizione e alla realizza-

*Abbreviazioni: ASCC = Archivio Storico Comunale Carpi; BEM = Biblioteca Estense Universitaria Modena. Una versione parziale e “semplificata” del presente studio si trova in *Storia di Carpi, II, La città e il territorio dai Pio agli Estensi (secc. XIV-XVIII)*, a cura di M. Cattini, A.M. Ori, Modena 2009, pp. 121-136.

¹ M. Ascheri, *Statuti e consuetudini tra storia e storiografia*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*. Atti del VII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini, M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 21-31.

² C. Frison, *Carpi*, in *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina, II, Roma 1998, pp. 116-126.

³ Su questo tema si veda G.S. Pene Vidari, *Introduzione. Atteggiamenti della storiografia giuridica italiana*, in *Biblioteca del Senato della Repubblica, Catalogo della raccolta di statuti*, VIII, Firenze 1999, pp. XI-LXXX.

zione di censimenti di testi statutari. In questo clima, anche a Carpi, nel 1884, su iniziativa della Commissione municipale di Storia Patria e Belle Arti e grazie all'appassionata attività dello storico locale don Paolo Guaitoli (primo presidente e fondatore della stessa Commissione), fu dato alle stampe lo statuto della città del 1353, trascritto da un codice membranaceo del XV secolo, oggi conservato presso l'Archivio Storico Comunale⁴.

L'edizione dei più antichi statuti carpigiani fu accolta con grande entusiasmo sia a livello locale sia a livello nazionale. In effetti venne realizzata «sotto gli auspici benevoli» del «Supremo Moderatore degli Studi in Italia», cioè l'allora ministro per la Pubblica Istruzione, come si può evincere dalle parole con le quali la Commissione municipale presentava il testo⁵.

Il successo a livello locale di questa iniziativa è dimostrato invece dalla circostanza per cui gli statuti furono nuovamente ristampati nel 1887 con il titolo *Statuta civitatis Carpi anno MCCCLIII*, nella «Serie degli statuti» dei «Monumenti di storia patria delle provincie modenesi»⁶.

Contemporaneamente era maturata la speranza che a tale pubblicazione ne potesse far seguito un'altra che comprendesse

le leggi e le provisioni, che potranno trovarsi anteriori o posteriori a quelle che veggonsi qui raccolte, almeno fino alla caduta del dominio in Carpi dei principi Pio; nonché l'altro statuto del 1447 con le sue giunte⁷.

Questo progetto venne realizzato, grazie al lavoro di Paolo Emilio Vicini, nel 1905, anno in cui fu dato alle stampe un volume che non solo propone una terza ristampa degli statuti del 1353, ma contiene anche l'edizione di altre fonti statutarie locali: le aggiunte agli statuti trecenteschi e, soprattutto, il testo degli statuti del 1447 con le aggiunte⁸. Questo materiale è preceduto dal saggio introduttivo di Arrigo Solmi (1873-1944), un giovane giurista emiliano destinato di lì a poco ad una brillante carriera accademica come professore ordinario di storia del diritto⁹.

⁴ *Statuta Carpi anno MCCCLIII*, a cura di P. Guaitoli, Carpi 1884 (Memorie storiche e documenti sulla città e sull'antico principato di Carpi, 3). Paolo Guaitoli (1796-1871) fu chiamato a presiedere la suddetta Commissione nel 1870; alla sua morte, ne continuò l'attività di studio il nipote Policarpo.

⁵ *Statuta Carpi anno MCCCLIII* cit., pp. VI-VII.

⁶ Vol. II, Modena 1887; notizie dettagliate su queste edizioni in Frison, *Carpi* cit.

⁷ *Statuta Carpi anno MCCCLIII* cit., p. VII.

⁸ *Statuta civitatis Carpi annis MCCCLIII et MCDXLVII*, a cura di P.E. Vicini, Carpi 1905 (Memorie storiche e documenti sulla città e sull'antico principato di Carpi, 8). Gli statuti di Carpi del 1353 comprendono le pp. 3-140 (= *Statuti* 1353); le aggiunte agli stessi le pp. 143-175 (= *Aggiunte* 1353); gli statuti del 1447 le pp. 186-347 (= *Statuti* 1447) e le aggiunte successive le pp. 383-413 (= *Aggiunte* 1447).

⁹ A. Solmi, *Sugli statuti di Carpi del 1353 e 1447*, introduzione a *Statuta civitatis Carpi annis MCCCLIII et MCDXLVII* cit., pp. III-XXXII. Solmi fu professore ordinario di Storia del diritto italiano nell'ateneo di Cagliari dal gennaio 1906; insegnò quindi a Siena, Parma, Pavia, Milano e Roma come si evince dal *Repertorio biografico dei Senatori dell'Italia fascista*, a cura di E. Gentile, E. Campochiaro, Napoli 2003, pp. 2259-2260.

Legittimamente Solmi si interrogava sull'origine degli statuti carpigiani, partendo dal presupposto che non si poteva escludere l'esistenza di una produzione statutaria locale antecedente: «lo statuto del 1353 rappresenta in parte una riforma, ma più propriamente un rifacimento ed ampliamento dei precedenti statuti»¹⁰. Si trattava di una giusta intuizione, non suffragata da altre fonti, avallata però da studi maggiormente approfonditi conclusi dalla più recente storiografia¹¹. Lo statuto del 1353 potrebbe essere infatti un "rifacimento" di una compilazione statutaria realizzata sotto il governo di Manfredo Pio nel 1327, anno in cui egli divenne signore di Carpi, fino a quel momento *castrum* dipendente dal comune di Modena.

Stupisce invece il fatto che il giovane Solmi non abbia colto la derivazione degli statuti di Carpi dagli statuti modenese del 1327, come invece dimostrò nel 1945 Tiziano Ascari in un saggio pubblicato nell'«Archivio giuridico»¹². Sino ad allora si considerava lo statuto carpigiano ascrivibile all'area statutaria reggiana: così aveva ritenuto erroneamente il Solmi, così aveva affermato poi Enrico Besta¹³.

Ascari intuì quindi per primo la derivazione degli statuti di Carpi da quelli di Modena, proponendo a suffragio di tale tesi i risultati di un'analitica comparazione fra gli statuti trecenteschi di Carpi e lo statuto di Modena del 1327, il cui testo peraltro era stato edito già nel 1864, ad aprire la «serie degli Statuti» dei «Monumenti di storia patria delle provincie modenese»¹⁴. Ascari si era pertanto inserito in un preciso filone di studi statutarie dedicato alla comparazione dei testi e alla ricerca di "identità statutarie" e di "famiglie di statuti", tra i cui esponenti spiccano Lattes e il menzionato Besta¹⁵.

¹⁰ Solmi, *Sugli statuti di Carpi* cit., p. XXII.

¹¹ P. Bonacini, *Il governo del comune cittadino tra Due e Trecento*, in *Storia di Carpi*, I, *La città e il territorio dalle origini all'affermazione dei Pio*, a cura di P. Bonacini, A.M. Ori, Modena 2008, p. 378.

¹² T. Ascari, *Gli statuti di Carpi del 1353*, in «Archivio giuridico», serie 4^a, 1 (1945), 1, pp. 183-205. Lo stesso Ascari (1902-1983), a quel tempo dottore in Giurisprudenza e assistente presso l'Università di Modena, mostrò un certo stupore di fronte all'errore del Solmi: «è veramente singolare che a questa identità non abbiano accennato né il Guaitoli né il Solmi che confrontò invece alcune disposizioni degli statuti di Carpi con alcune consuetudini reggiane che hanno con le prime solo generiche affinità di contenuto».

¹³ E. Besta, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del Diritto Italiano*, a cura di P. Del Giudice, Milano 1925, I/2, p. 611. Non è questo un errore isolato nel lavoro di "aggregazione" per famiglie di statuti o aree statutarie condotto dal Besta. Ad esempio, anche la sua sistemazione degli statuti liguri appare nel complesso discutibile: cfr. R. Braccia, *Processi imitativi e circolazione dei testi statutarie: il Ponente ligure*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, pp. 55-57.

¹⁴ *Statuta civitatis Mutine anno 1327 reformata*, a cura di C. Campori, Parma 1864 (Monumenti di storia patria delle provincie modenese, Serie degli statuti, 1). Sul clima politico e culturale, sulla pubblicazione degli statuti modenese e sulla figura di Cesare Campori, curatore della stessa, si rinvia alla dettagliata ricostruzione di P. Bonacini, *Gli statuti medievali alle radici della storia patria. Il caso modenese nella seconda metà dell'Ottocento*, in *La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina*, a cura di T. Lazzari, L. Mascanzoni, R. Rinaldi, Roma 2004, pp. 307-341.

¹⁵ Si veda sul punto Pene Vidari, *Introduzione* cit., pp. XIII-XIV, e R. Savelli, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. Savelli, Genova 2003, pp. 3-4, che ricorda come già nella prima metà dell'Ottocento Savigny avesse suggerito l'opportunità di «un esame comparativo degli uni con gli altri».

Se l'esito della comparazione è frutto di un lavoro corretto, ampiamente superato è invece il giudizio espresso da Ascari alla luce di tale derivazione: «Il fatto che su 172 rubriche (...) ben 108 sono letteralmente trascritte dagli statuti di Modena diminuisce di molto l'interesse che la compilazione carpense può avere come fonte di storia del diritto italiano»¹⁶. Merita al contrario soffermarsi sul lavoro dei sei esperti al “tavolo dello statutario”¹⁷, che scientemente mutuarono dagli statuti modenesi più della metà della normativa carpigiana e, in particolare, soprattutto le norme concernenti il processo civile e la materia criminale¹⁸.

Intanto, di fronte ad altri esempi di “identità statutaria”, anche il caso di Carpi conferma come spesso gli statuti dei centri minori siano per molti aspetti differenti dagli statuti cittadini. Le norme inserite nei primi di solito sono meno numerose e semplificate in rapporto a quelle delle città dominanti prese a modello: gli statuti di Carpi, divisi in due libri, contengono 172 rubriche, mentre quelli modenesi del 1327 sono articolati in 6 libri per un totale di oltre mille rubriche¹⁹.

Ci si è chiesti perché Galasso Pio, figlio di Manfredo, interessato ad affermare e a consolidare l'autonomia di Carpi rispetto a Modena, non abbia spezzato una continuità legislativa che avrebbe potuto stonare con la sua recente signoria. Le risposte possono essere diverse. Tra queste, sembra convincente l'opinione di chi sostiene che sarebbe stato impossibile per i Pio concedere statuti formalmente signorili e contemporaneamente «annullare una situazione di fatto, cioè la ormai da lungo tempo stabilita validità degli statuti modenesi nel territorio carpense con tutti i suoi corollari pratici»²⁰.

Al vertice della comunità, nominato col beneplacito dei signori del luogo, si trovava un podestà forestiero, il cui compito principale – sebbene non esclusivo – era ovviamente l'amministrazione della giustizia civile e criminale²¹. Il Podestà doveva essere *doctor legis*, un uso ricorrente in altre realtà comunali e signorili che non risulta espressamente regolato dallo statuto del 1353, ma si evince da alcune aggiunte successive²². Egli doveva giudicare rispettando la “gerarchia delle fonti” espressamente prevista dagli statuti del luogo che appare – rispetto alla generalità dei casi – sicuramente *sui generis* e cioè

¹⁶ Ascari, *Gli statuti di Carpi* cit., p. 188.

¹⁷ Prendo in prestito questa espressione da Savelli, *Scrivere lo statuto* cit., p. 87.

¹⁸ I sei nomi della commissione eletta dal locale Consiglio generale compaiono nel *proemio*. Per avviare una verifica delle “identità” emergenti dal confronto tra lo statuto di Modena del 1327 (sulla cui struttura si rinvia a G. Dotti Messori, *Modena*, in *Repertorio* cit., pp. 105-106) e quello di Carpi si è partiti dalla tabella di Ascari, *Gli statuti di Carpi* cit., pp. 199-200.

¹⁹ Nel primo libro (articolato in 88 rubriche) degli statuti di Carpi sono raccolte le regole concernenti l'organizzazione amministrativa del luogo e la normativa civile sostanziale e formale; nel secondo libro invece (comprensivo di 84 rubriche) è inserita la normativa criminale, compresa la “campestre”.

²⁰ Ascari, *Gli statuti di Carpi* cit., p. 205.

²¹ Le norme sul podestà sono inserite nel primo libro degli *Statuti* 1353. Tra i vari impegni che il podestà assumeva solennemente vi era quello di essere «amicus legalis et fidelis» del signore del luogo.

²² *Aggiunte* 1353, aggiunta del 1409, 1427 e 1432.

secundum ipsa statuta, ordinamenta, decreta et provisiones (...) per statuta procedendo de similibus ad similia, et ubi non erit similitudo per statuta (...) secundum leges et iura communia et ubi defecerint leges et iura communia (...) secundum consuetudines approbatas et usitatas in terra Carpi²³.

Non bisogna tuttavia dimenticare, tra le varie fonti di produzione del diritto del luogo, l'*arbitrium* del signore: già nel *proemio* agli statuti si stabilisce che gli uomini soggetti alla giurisdizione di Carpi dovevano *perpetuo et inviolabiliter* osservarli, fatto salvo l'*arbitrium* del signore di poterli modificare («addendi, minuendi, interpretandi, corrigendi et absolvendi ipsa statuta in totum et in partem ad ipsius liberam voluntatem»)²⁴.

Oltre al podestà, a governare la comunità di Carpi nel Trecento vi erano altri organi, monocratici e non, come il *massarius generalis*, deputato a registrare *introitus* ed *expensas* del comune la cui nomina era *ad voluntatem consilii generalis*²⁵. Nell'articolata composizione dell'apparato amministrativo locale, compaiono poi, ad esempio, gli «ambasciatori», i «nunzi», le «spie», i «saltari» e i «guardatori». Questi ultimi, in particolare, eletti in ciascun quartiere con precisi compiti di «polizia» urbana e rurale, erano figure imprescindibili per un controllo capillare del territorio poiché – così specifica la rubrica statutaria ad essi dedicata – *humane nature condictio prona est ad dampnum aliorum*²⁶.

Per quanto concerne i meccanismi giudiziari predisposti per la risoluzione delle controversie, si può dire in estrema sintesi che a Carpi – come altrove – i modi per ottenere giustizia erano vari²⁷. Risulta poi di una certa ampiezza il ventaglio delle figure criminose di fronte alle quali il podestà era chiamato ad intervenire comminando sia pene pecuniarie che pene afflittive, inclusa la pena capitale (rogo per i rei di falso nummario o forca per gli assassini)²⁸.

Come la maggior parte dei testi statutari, lo statuto di Carpi fu più volte emendato e arricchito da norme promulgate successivamente: così dimostrano le cosiddette *adiectioes* agli statuti del 1353, in totale ventiquattro e tutte anteriori al 1447, anno in cui, signore del luogo Galasso II Pio, lo statuto venne riformato²⁹.

²³ *Statuti* 1353, p. 4; sul punto si veda U. Santarelli, *La gerarchia delle fonti secondo gli statuti emiliani e romagnoli*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 33 (1960), pp. 118-119.

²⁴ Sull'ideologia signorile espressa da questa norma si veda A. Gamberini, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003, p. 120. Il signore – a Carpi come in altri contesti signorili – esprime e consolida il suo potere sia con la titolarità dell'*arbitrium*, grazie al quale può produrre diritto, sia riservandosi il potere di giudicare nelle cause di appello (rubr. I/6 *de appellationibus et emulationibus*).

²⁵ Rubr. I/9: *De officio massarij generalis comunis Carpi*. Si tratta peraltro dell'unico riferimento all'esistenza e all'attività del consiglio generale.

²⁶ Rubr. I/12: *De saltariis et guardatoribus eligendis et eorum officio*.

²⁷ Si poteva adire il giudice locale attivando un processo ordinario o sommario a seconda dell'oggetto della lite e della qualità della parti, ma era possibile anche risolvere le controversie attraverso il ricorso ad arbitri.

²⁸ Rubr. II/1: *De malleficis in quibus potestas habeat arbitrium [inquirendi]*.

²⁹ La prima e più antica aggiunta fu promulgata sotto il governo di Galasso Pio, mentre l'ultima aggiunta, datata 1446 (voluta da Alberto, Galasso e Giberto Pio), e quindi a ridosso della riforma statutaria del 1447, colpisce alcune tipiche «trasgressioni» connesse alla materia matrimoniale: *Aggiunte* 1353, rubr. 1, e rubr. 24. Alcuni ritengono che la riforma fu affrontata nel 1448; si veda sul punto Frison, *Carpi* cit., pp. 121-122.

Anche la riforma quattrocentesca è frutto dell'opera di una commissione di statutori composta da cinque *clarissimi jurisconsulti* incluso il modenese Lodovico Attolini (*legum doctor* e *potestas terre Carpi*)³⁰. Stando all'edizione di tali statuti, curata dal Vicini e basata sul più antico manoscritto esistente, la redazione quattrocentesca si presenta organizzata in tre libri, di 14, 61 e 19 rubriche, rispettivamente dedicati agli organi deputati all'amministrazione del luogo, ai meccanismi processuali e alle corporazioni di arti e mestieri, diversamente dalla versione trecentesca – come si è detto – articolata in due libri: l'uno concernente il diritto "pubblico", "processuale" e "privato" e l'altro il diritto "penale". Sembrerebbe quindi che gli statutori del 1447, pur aggiungendo un terzo libro, non abbiano lasciato spazio alla normativa criminale. Si tratta tuttavia di una lacuna solo apparente: come conferma la gran parte dei numerosi manoscritti degli statuti quattrocenteschi di Carpi, gli statutori non erano intervenuti sulla normativa penale ritenendo all'uopo più che sufficienti, e pertanto ancora in vigore, le disposizioni in materia dello statuto del 1353³¹. In tali manoscritti compare infatti un «quarto libro», assente solo nel più antico esemplare quattrocentesco, in cui sono riportati per intero i contenuti del secondo libro degli statuti riformati nonché le aggiunte successive riguardanti la materia criminale³².

La prima rubrica dello statuto del 1447, sulla figura del podestà, oltre a riprodurre interamente la prima rubrica degli statuti trecenteschi, aggiunge ulteriori e importanti specificazioni circa doveri e funzioni spettanti ad esso, compreso l'esplicito riferimento al sindacato³³. A formalizzare una prassi ormai consolidata, val la pena sottolineare l'espressa previsione di un requisito imprescindibile per chi volesse divenire podestà di Carpi: essere *legum doctor*³⁴.

Spicca poi l'introduzione di una nuova magistratura *pro utilitate comuni*: i dodici *sapientes* (più tardi chiamati «provvisori»), le cui competenze si sovrappongono a quelle del massaro generale previsto dagli statuti del 1353 e non più contemplato da quelli quattrocenteschi³⁵. Eletti annualmente dai *magnifici domini* – mentre il "vecchio" massaro, come si è detto, era eletto dal consiglio generale – essi amministravano le finanze della comunità, segnalando ai signori entrate ed uscite e suggerendo gli eventuali provvedimenti da adottare in merito.

³⁰ *Statuti 1447, Proemio*, pp. 184-185.

³¹ La questione fu risolta fin dai primi studi ottocenteschi, come si evince da Solmi, *Sugli statuti di Carpi* cit., p. XXXI.

³² Si veda Frison, *Carpi* cit.

³³ *Statuti 1447*, rubr. I/1: *De iuramento domini potestatis rubrica*; rubr. I/2: *De salario et familia domini potestatis et de nonnullis capitulis per eum observandis*; rubr. I/7: *De sindicis elligendis*.

³⁴ *Statuti 1447*, rubr. I/2: *De sallario et familia domini potestatis*, p. 192: «Qui potestas sit legum doctor omnino».

³⁵ *Statuti 1447*, rubr. I/5: *De offitio duodecim sapientum*. Sui dodici *sapientes*, cfr. G. Zacché, *Patriziato e comunità a Carpi in epoca estense*, in *Archivi, territori, poteri in area estense (secc. XVI-XVIII)*, Atti del convegno, a cura di E. Fregni, Roma 1999, pp. 235-236, e G. Zacché, *Patriziato cittadino e amministrazione comunitativa*, in *Il principato di Carpi in epoca estense. Istituzioni, economia, società e cultura*, a cura di G. Zacché, Roma 2002, p. 77.

Meritevoli di ulteriori indagini sono le diverse norme statutarie inserite nel libro primo, che segnalano l'esistenza a Carpi di due collegi professionali: quello dei notai e procuratori e quello dei giudici e avvocati³⁶.

A differenza del secondo libro degli statuti, finora poco indagato dalla storiografia, grande interesse da parte degli studiosi ha destato invece il terzo libro degli statuti dedicato al sistema delle corporazioni allora esistenti (beccai, sarti, calzolai, falegnami, muratori, fabbri e maniscalchi, merciai e lanaioli)³⁷. In particolare si segnalano le trentotto norme relative all'Arte della Lana, in cui la materia è meticolosamente trattata sotto l'aspetto tecnico, circostanza che induce a ritenere che gli statuari abbiano assunto lo statuto dell'Arte, apportandovi solo lievi modifiche³⁸.

Anche gli statuti quattrocenteschi presentano un complesso di aggiunte, in totale tredici, la prima delle quali è del 1463³⁹. Stando all'edizione del Vicini, dopo il 1490, anno in cui Marco Pio promulgò un'articolata norma in materia dotale, seguì un trentennio, fino al 1522, durante il quale non fu inserita alcuna aggiunta nel *volumen statutorum Carpi*⁴⁰.

Insomma i Pio governarono attraverso un dominio indiviso tra tutti i membri maschi legittimi del lignaggio per circa due secoli, fino al 1525, quando Alberto III Pio fu privato dell'intero feudo assegnato due anni dopo dall'imperatore Carlo V al duca Alfonso d'Este; un evento che decretò la fine dell'autonomia politica e normativa di Carpi, prima assicurata dal rapporto giuridico e politico immediato e diretto tra il feudo dei Pio e l'impero⁴¹.

Emblematico segnale della perdita dell'autonomia normativa, ma anche simbolo dell'aprirsi di una nuova stagione politica come parte integrante dello stato estense, sono alcuni capitoli del 1527-28, redatti in lingua volgare e in forma di supplica, approvati da Alfonso d'Este⁴².

³⁶ Nello statuto edito dal Vicini è inoltre riportata la matricola dei notai aggiornata fino al 1776. Sul collegio dei giudici e avvocati e sulla lunga tradizione che esso vanta in area estense, cfr. E. Tavilla, *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino 2006, pp. 1-25.

³⁷ Si veda A.I. Pini, *Commercio, artigianato e credito nella Carpi di Alberto III Pio e l'istituzione del Monte di Pietà (1492)*, in *Società, politica e cultura a Carpi ai tempi di Alberto III Pio*, Atti del Convegno, II, Padova 1981, pp. 561-636.

³⁸ Si veda Frison, *Carpi* cit., p. 123.

³⁹ *Aggiunte 1447*: rubr. *Quod nullus possit aliquam petiam (...) Carpi vendere*.

⁴⁰ L'aggiunta successiva a quella del 1490 (*Statutum seu additio, declaratio vel interpretatio super statutis «De iure reddendo forensibus de dote lucranda»*) è infatti del 1522, signore del luogo Alberto Pio, cui possono essere attribuite le successive quattro aggiunte senza data.

⁴¹ Il feudo di Carpi fu acquistato da Alfonso I d'Este al prezzo di 100.000 ducati; con un'investitura del 1530 Carlo V concesse la permanenza del titolo di «principato», G. Zacché, *La città e il principato di Carpi nello Stato di Modena. Istituzioni, economia e società (secc. XVI-XVIII)*, in *Lo stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, Atti del Convegno, a cura di A. Spaggiari, G. Trenti, Roma 2001, I, p. 574.

⁴² Il testo dei 17 capitoli in questione è ricavabile, ad esempio, da *Statuta, ordinamenta ac provisiones terrae Carpi*, in particolare *Liber quintus (Gratie, capitoli, provisioni (...) et altre cose straordinarie quali dipoi la compilatione de statuti sono state concesse, ordinate e publicate nella terra di Carpi)*, cc. 118-120, BEM, Ms. Campori, Appendice 1885, segn. γ. S. 4. 1 (= *Grazie 1527-28*). Si ricorda come lo stesso Alfonso – sempre nel 1527 – si fosse attivato in tal senso

Fra questi ne compare uno col quale si chiede e si ottiene espressamente dal nuovo signore, duca di Ferrara, Modena, Reggio e della Garfagnana, la facoltà di osservare il proprio diritto locale «perché senza leggi, ordini et statuti niuna repubblica si può ben governare»⁴³. Se, dunque, gli statuti locali sopravvissero al mutamento di regime, stessa sorte toccò al podestà, figura onnipresente nell'ordinamento del luogo. Stante la sua importanza e visto che manca attualmente un'edizione di tale fonte, si riporta il testo della supplica presentata in merito dalla comunità:

Et per esser sempre con buona giustizia ben retti e governati a vostra s. ill.ma piacerà di non deputare per podestà di essa terra se non persone dottorate in leggi e forestieri, il quale habbia da conoscere et diffinire tutte le cause civili et criminali secondo la forma et modo de statuti et consuetudini di essa terra et che egli non possa né debba per modo alcuno directe vel indirecte accetar sportoli per sententie et diffinitioni alcune, ma che egli sia contento dello stipendio et altri emolumenti suoi consueti ad esser deputati, quantunque fosse per rescritto o per altro modo et di poi finito l'uffitio debba stare al sindacato secondo si contiene nelli statuti di essa terra⁴⁴.

Sempre per quanto concerne l'apparato amministrativo del luogo, tra le *Grazie* ottenute nel 1527-1528, compare un capitolo dedicato ai «provvisori»⁴⁵. Il nuovo sistema approvato autoritativamente dal duca di Ferrara (differente peraltro da quello proposto dalla comunità nella supplica) impose la formazione di una rosa di venti nominativi di cittadini originari di Carpi, scelti fra i «più esperti», dodici dei quali, designati dal commissario ducale, imbussolati ed estratti a sorte a turno; tre di loro si sarebbero presi cura degli affari del comune, insieme a un massaro e un dottore di legge⁴⁶. Si segnalano poi – tra gli altri – alcuni capitoli relativi a determinati aspetti della giustizia, civile e criminale⁴⁷. Il capitolo VII, in particolare, riguarda i giudizi di appello. Nel segno della continuità, e forse temendo improvvisi e non graditi cambiamenti nel campo delle pratiche giudiziarie, la comunità di Carpi chiese al duca d'Este che, come per il passato, fosse «uno delli dottori di essa terra» ad occuparsi delle «secondo cause delle appellazioni», purché «non sospetto»⁴⁸.

Nuove riforme agli statuti carpigiani vennero fatte anche dopo il biennio 1527-1528, durante il corso del XVI secolo e di quello successivo, ma si può

anche nei confronti della città di Modena, nei cui statuti del 1546 (stampati nel 1547) sono infatti riportati 15 capitoli concernenti le «grazie» concesse dal duca d'Este il 13 giugno del 1527: cfr. *Libri quinque statutorum inclyte civitatis Mutine*, Joannes de Nicolis, Mutine 1547, pp. XXIX-XXX (editi anche in *Libro delle Provisioni, Decreti, Instramenti, Gratie*, per Paolo Gadaldino, Modona 1578).

⁴³ *Grazie* 1527-28, cap. V, c. 119r; segue la formula di approvazione: «Ill.mus dominus dux approbat et confirmat omnia statuta et decreta et consuetudines».

⁴⁴ *Grazie* 1527-28, c. 119r.

⁴⁵ *Grazie* 1527-28, cap. X.

⁴⁶ *Grazie* 1527-28, cap. X. Da altre fonti si evince che nel 1538, a governare il luogo, vi erano dodici provvisori, fra cui un priore: Zacché, *Patriziato cittadino e amministrazione comunitativa* cit., p. 78.

⁴⁷ Ad esempio il cap. VIII prevede che il podestà nell'amministrazione della giustizia fosse affiancato da notai (*Grazie* 1527-28, c. 119v).

⁴⁸ *Grazie* 1527-28, cap. VII, c. 119r, norma che conferma e integra la r. 9 delle *Aggiunte* 1447.

affermare che la maggior parte della normativa statutaria locale (incluse le aggiunte e le grazie) non subì emendamenti incisivi⁴⁹.

Negli anni 1738-1740 fu dato alle stampe a Carpi, con l'approvazione di Francesco III d'Este, un volumetto di grazie «concesse da' serenissimi Estensi» onde evitare che rimanessero «semisepolte» «ne' secreti d'un archivio» e che così nascoste si finisse col non usarle «sino a porle in dimenticanza che è un eccesso di sconoscenza»⁵⁰. Nella «supplica per la conferma», il cui testo precede le grazie vere e proprie, si chiede l'approvazione sia di queste ultime sia degli statuti della comunità. Le ragioni di tale richiesta, diretta ad ottenere conferma di leggi promulgate quasi tre secoli prima, sono varie, ma soprattutto portano a riflettere su un fenomeno tipicamente statutario, vale a dire quello della “lunga vigenza” degli statuti.

Per quanto concerne gli statuti di Carpi del 1447, comprese le aggiunte e le grazie successive, è indubbio che abbiano conservato sino al Settecento una loro validità formale e sostanziale. Ad ulteriore conferma di ciò si sottolinea che il volume delle grazie concesse da Francesco III alla comunità di Carpi, realizzato una trentina d'anni prima della promulgazione del Codice estense del 1771, fu ristampato nel 1776⁵¹. Questo testo peraltro fu emendato ed integrato da alcune aggiunte (undici) nell'ottobre del 1780⁵².

⁴⁹ Ad esempio, alcune “grazie” furono concesse dal duca Ercole II nel 1545, cfr. tra gli altri *Statuta et ordinamenta terrae Carpi*, BEM, Ms. Campori 202, segn. γ. G. 4. 5. Ercole II fu molto attivo dal punto di vista della politica legislativa: basti ricordare che nel 1534, quando furono ristampati gli statuti di Ferrara, «volle estendere lo statuto di Ferrara a tutte le comunità dei suoi domini diretti, nel proposito di correggere, integrare, dunque modificare ogni altro statuto di quelle comunità»: si veda L. Marini, *Lo stato estense*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, XVII, Torino 1979, pp. 61 e sgg. Inoltre è dell'11 dicembre 1575 la «riforma statutaria» voluta da Alfonso duca di Ferrara in materia di «venditione et prelatione per vicinanza (...) in derogatione de (...) statuti et provvigioni» del luogo, il cui testo è reperibile, ad esempio, in *Ordinamenta ac provisiones civitatis Carpi*, BEM, Ms. Estense, segn. α. J. 5. 21. Una consistente raccolta di provvedimenti promulgati dai duchi estensi tra il 1527 e gli anni Ottanta del Settecento si trova in ASCC, *Raccolta miscellanea di grazie e privilegi e altri provvedimenti concessi dalla casa d'Este a Carpi, Grazie e privilegi 1527-1776*.

⁵⁰ *Grazie da' serenissimi Estensi di sempre gloriosa e venerata memoria concesse e confermate alla città e principato di Carpi*, per Anton Francesco Pagliari, Carpi 1776, p. 3. All'interno si fa riferimento a grazie concesse dai sovrani estensi sia nel Cinquecento che nel Seicento, ma non sempre se ne riporta il testo. Nella prima metà del Settecento sono molte le iniziative editoriali di questo tipo sia a Modena che in altri centri del ducato; ad esempio, nel 1738 fu dato alle stampe anche un volume di grazie per la città di Reggio, mentre nel 1755 Francesco III promulgò una raccolta di leggi per il ducato: *Provisioni, gride, ordini e decreti da osservarsi negli stati di sua altezza serenissima*, per gli eredi di Bartolomeo Soliani, Modena 1755, all'interno del quale vi è la *Grida sopra l'acqua del canale ducale di Carpi*.

⁵¹ Sulla necessità di provvedere ad una ristampa di tale volume si espresse il provvisore generale del luogo affermando che le precedenti «stampe» erano «venute troppo rare», ASCC, *Libro dei partiti*, T, anni 1772-1780, c. 270.

⁵² *Dichiarazioni ed aggiunte alle provvigioni, decreti, rescritti e grazie concesse benignamente in diversi tempi alla città di Carpi da' serenissimi dominanti estensi registrati in libro stampato in Carpi l'anno 1738 e successivamente ristampato nel 1776*, in ASCC, *Grazie e privilegi 1527-1776* (anche in ASCC, *Amministrazione pubblica*, T, anni 1779-1780). Con la prima aggiunta si chiese la modifica del testo di una grazia precedente, edita nelle *Grazie da' serenissimi estensi (...) concesse e confermate alla città e principato di Carpi* cit., p. 8, concernente la conferma

Si ritiene che con tale iniziativa editoriale si sia inteso ribadire in qualche modo la “vitalità” non solo delle grazie, ma anche degli stessi statuti, sebbene Francesco III avesse vietato espressamente il ricorso «a veruno statuto o disposizione particolare» per le «materie civili, criminali e miste» disciplinate dal suo codice⁵³. Nonostante la semplificazione della “gerarchia delle fonti” voluta dal Duca estense, non si esclude infatti che, a certe condizioni, gli statuti locali potessero essere ancora utilizzati per alcuni aspetti residuali, in particolare quelli relativi al funzionamento degli uffici e delle magistrature, tuttavia solo indagini specifiche su fonti ulteriori possono far luce sulla *viridis observantia* degli statuti carpigiani.

Purtroppo non è questo l'unico dato che manca per una completa ricostruzione della storia degli statuti di Carpi, una storia che, come si è potuto osservare, è senza dubbio lunga, piena di suggestioni e, in parte, ancora da scoprire.

degli statuti di Carpi (e delle sue «consuetudini laudabili sin qui osservate»), per inserire al suo interno un esplicito rinvio al «nuovo Estense Codice di Leggi».

⁵³ Su tale “codice” si veda E. Tavilla, *Introduzione. Il Codice estense 1771: il processo civile tra istanze consolidatorie e tensioni riformatrici*, in *Codice estense 1771*, Milano 2001, pp. VII-XVII.